



Regione Lombardia

DECRETO N. 245

Del 15/01/2021

Identificativo Atto n. 36

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA"

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 39 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTA la Legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali", che riconosce, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione;

VISTA la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica", che all'articolo 1, istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stesso e prevede che, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali erogati possano ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 "Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di Previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento" che ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica", composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, e, in particolare l'Allegato 2 della d.g.r. XI/3531/2020 ha previsto, tra gli interventi raggruppati per macroaree, gli "Incentivi per la rigenerazione urbana" di competenza della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile con un finanziamento di € 100.000.000,00 a valere sul Fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui all'art.1, comma 10 della l.r. 9/2020, la cui assegnazione è demandata a successivi provvedimenti;
- la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 "Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica", e, in particolare, l'Allegato 2, che prevede per il finanziamento di € 100.000.000,00 destinato agli "Incentivi per la rigenerazione urbana" la ripartizione in € 40.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 60.000.000,00 sull'annualità 2022;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che l'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha colpito duramente i territori lombardi e ha avuto, in particolare, un impatto negativo sull'edilizia e sull'attuazione delle recenti politiche di rigenerazione urbana, promosse dalla sopra richiamata l.r. 18/2019, il cui rilancio costituisce una strategia vincente per la ripresa e la promozione dei territori stessi;

RITENUTO di dare attuazione all'intervento "Incentivi per la rigenerazione urbana" di cui al suddetto allegato 2 della d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 e d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, attraverso l'emanazione del bando "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana";

RICHIAMATA inoltre la d.g.r. n. XI/3944 del 30/11/2020 "Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando "interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana"", con la quale:

- si approvano i criteri per la concessione di contributi a tutti i Comuni lombardi, dando la possibilità ai Comuni di presentare istanza di contributo anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni);
- si definisce che il bando è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza e nella disponibilità esclusiva dello stesso ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell'intervento) e di pubblico interesse volti all'avvio di processi di rigenerazione urbana, in relazione alle strategie di rigenerazione urbana del comune;
- si stabilisce la dotazione finanziaria complessiva per il bando di € 100.000.000,00, ripartiti in € 40.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 60.000.000,00 sull'annualità 2022, trova copertura sugli stanziamenti previsti nella Legge regionale 29 dicembre 2020 n. 27 "Bilancio di previsione 2021-2023", al capitolo 8.01.203.14443;
- si demanda al dirigente della U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di approvazione della suddetta d.g.r. n. XI/3944 del 30/11/2020, del bando attuativo, nonché l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

RITENUTO pertanto, in attuazione di quanto sopra richiamato, di approvare il bando "interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana", come definito all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno



Regione Lombardia

stanziamento complessivo di € 100.000.000,00, ripartiti in € 40.000.000,00 sull'annualità 2021 e € 60.000.000,00 sull'annualità 2022;

VISTA la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01), in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

RITENUTO che i contributi concessi ai Comuni dal bando, di cui al sopraccitato allegato A, non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

RITENUTO, qualora dall'istruttoria e valutazione dell'istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);

RITENUTO altresì di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) e, in particolare la Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia sociale;

DATO ATTO che con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del



Regione Lombardia

massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115 l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile, procedendo anche d’ufficio alla rideterminazione dell’importo in base al plafond disponibile; l’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso;

- in caso di concessione di aiuti “de minimis” ai Comuni, anche in forma associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni), gli uffici regionali competenti della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e ss.;

VISTO il DM 22 aprile 2008 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea”;

VISTA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, che all’art. 1, comma 3, stabilisce “gli alloggi sociali di cui alla presente legge possiedono le caratteristiche e le finalità degli alloggi sociali così come definiti all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) (...)”;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la comunicazione del 14/01/2021 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTO il Programma Regionale di sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella missione 8 – Assetto del



Regione Lombardia

Territorio ed edilizia abitativa – Risultato Atteso n. 165 – Ter 8.1 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana», che promuove la piena attuazione della l.r. 31/2014 e della l.r. 18/2019 per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana anche attraverso la valorizzazione dei centri urbani, la riqualificazione e il riutilizzo delle aree urbane degradate e degli edifici inutilizzati, da perseguirsi anche attraverso apposite forme di incentivazione;

VISTE:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/3260 del 16 giugno 2020 avente ad oggetto «VIII Provvedimento Organizzativo 2020», con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della U.O. “Urbanistica e Assetto del territorio” all’Arch. Stefano Buratti;

DECRETA

1. di approvare il bando “interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 100.000.000,00;
2. di dare atto che lo stanziamento di € 100.000.000,00, ripartiti in € 40.000.000,00 sull’annualità 2021 e € 60.000.000,00 sull’annualità 2022, trova copertura sugli stanziamenti previsti nella Legge regionale 29 dicembre 2020 n. 27 “Bilancio di previsione 2021-2023”, al capitolo 8.01.203.14443;
3. di dare atto che i contributi concessi ai Comuni dal bando, di cui al sopraccitato allegato A, non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;



Regione Lombardia

4. di dare atto, qualora dall'istruttoria e valutazione dell'istanza di contributo emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, di fare riferimento ai fini dell'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
5. di dare atto altresì di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) e, in particolare la Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia sociale;
6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

STEFANO BURATTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge